

L'AUTENTICA DEL DIFENSORE NEGLI ATTI PENALI (valida in talune ipotesi anche quella digitale su scansione di sottoscrizione cartacea del cliente)

Anche su questo argomento, a causa delle commistioni con il mandato/procura alle liti del civile (soprattutto quello disciplinato dall'art. 83 c.p.c.), si generano confusioni, aggravate dall'avvento del telematico.

Innanzitutto, occorre preliminarmente precisare che la semplice nomina fiduciaria del difensore ad opera della persona indagata o dell'imputato non richiede (a differenza della *procura speciale*) l'autenticazione: la nomina è formulata infatti innanzi l'Autorità procedente o comunque a questa consegnata dal difensore. Quindi, quando non viene conferita dalla parte personalmente, ad esempio in udienza o in sede della notifica di un avviso che lo richieda, essa, di solito, è formulata per iscritto e la nomina in formato cartaceo è presentata dallo stesso difensore di fiducia o da un suo delegato alla predetta Autorità procedente (art. 96 c.p.p.).

Ciò non toglie che, con l'avvento del telematico, la nomina, anche ove depositata innanzi ad Autorità procedente diversa dalla Procura della Repubblica, in base all'ultimo decreto ministeriale dovrebbe essere parimenti depositata "obbligatoriamente" (come del resto la rinuncia) sul portale del deposito degli atti penali (c.d. PDP) e quindi la sua scansione (se in origine formulata in formato analogico, ossia su carta), per essere depositata come "atto principale" nella specifica sezione DEPOSITI, deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore che poi, accedendo al portale con le proprie credenziali, la deposita.

Per quanto riguarda invece la "*procura speciale*" (che è cosa diversa dalla semplice nomina), essa è ad esempio richiesta per la nomina del difensore della *parte civile* e delle altre parti private (art. 100 c.p.p.) e, per rimanere alle ipotesi più frequenti, per la richiesta di un rito alternativo in nome dell'indagato o dell'imputato, ove non formulata direttamente in udienza dall'imputato. La *procura speciale*, in via generale, è disciplinata dall'art. 122 c.p.p. e, se rilasciata per *scrittura privata* al difensore, può essere autenticata dal medesimo.

In tali casi, quindi, la sottoscrizione della parte privata può essere autenticata, a penna, dal difensore.

Altra ipotesi in cui il difensore può autenticare la sottoscrizione (per il momento stiamo ancora trattando delle sottoscrizioni tradizionali, ossia a penna) è quella della *querela* e la norma generale in tema di "autenticazione della sottoscrizione di atti" (a prescindere se inerenti la suddetta procura speciale) è quella di cui all'art. 39 disp. att. c.p.p.

Ora, come noto, nella ipotesi in cui un difensore sia investito di un *mandato speciale* a proporre querela o di una *delega espressa* a depositare una querela e la stessa sia diretta alla Procura della Repubblica, il portale è parimenti "obbligatorio" (mentre in tutti gli altri casi, ossia per le querele presentate di persona dai privati ma anche per le ipotesi di querele promosse tramite difensore ma da inoltrare tramite Autorità diversa dalla Procura della Repubblica, il portale non è obbligatorio, seguendo il relativo deposito i canali tradizionali).

Quando, nel corpo della querela, il querelante conferisce il mandato a un difensore, l'autenticazione della stessa può quindi essere fatta da quest'ultimo, in forza dell'art. 39 disp. att. c.p.p. appena menzionato e tale autenticazione, come ora vedremo (introducendosi quindi il tema specifico di questo post), può essere conferita anche con la "sottoscrizione

digitale” della scansione della querela, ed anche quando la querela sia poi allegata ad una PEC (nei casi consentiti sopra descritti) e non sul portale.

Ma in quali termini?

Come anticipato, quando vi è il *mandato speciale* a proporre querela o la *delega espressa* al suo deposito, conferiti al difensore e destinati alla Procura della Repubblica, l'uso del portale è “obbligatorio” e il portale PDP (sezione specifica del punto di accesso pubblico ministeriale *pst.giustizia.it*) non fa ovviamente depositare l'atto principale nella sezione specifica DEPOSITI/QUERELA (in questo caso, quindi, la *querela*) se lo stesso, sia pure come mera scansione, non sia sottoscritto digitalmente.

Quindi, facciamo le varie ipotesi:

**1-mandato speciale a proporre querela** (cartaceo o digitale): in tal caso, la querela è in realtà un *pdf nativo digitale* (quindi, trasformato solitamente da un programma di scrittura quale, ad esempio, *word* di Office) formato e quindi necessariamente sottoscritto digitalmente dal difensore; ma il portale, come detto, accetta anche la mera scansione di una *querela* in origine stampata in cartaceo e poi scansionata (digitalizzata come pdf immagine), **purché sottoscritta digitalmente**; per quanto riguarda il *mandato speciale*, se questo è cartaceo, dovrebbe essere sottoscritto a penna per autentica, ove possibile (ossia, ove formato in studio alla presenza del cliente o da quest'ultimo consegnato di persona al suo avvocato) anche dal difensore il quale, poi, effettuata la scansione, dovrebbe sottoscriverla digitalmente e depositarla come “allegato” o come “atto contestuale” (vedremo le differenze) alla querela.

A tal proposito, occorre fare attenzione ad un “passaggio” del portale penale che spesso passa inosservato, ma che comunque può arrestare il procedimento di deposito: ove non sia stata inserito il flag nella parte in cui il portale PDP chiede se l'atto depositato come *querela* è comprensivo o meno del mandato, il deposito non può andare avanti in quanto occorre necessariamente depositare tale mandato specifico/delega.

Nel caso in cui il mandato specifico/delega non sia compreso o contenuto nella querela o steso in calce alla stessa (come invece avviene ancora nella maggior parte dei casi delle querele cartacee), il portale menziona come evento specifico di tipo “atto contestuale” la “nomina” (e lo stesso avviene per il deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile e per gli altri nuovi depositi su **procedimenti non autorizzati**): questa in realtà è una incongruenza del portale telematico penale in quanto, nel caso di specie, non si tratta di una nomina in senso proprio e, soprattutto per quanto riguarda la costituzione delle parti private diverse dall'imputato, abbiamo già premesso che, per la nomina del difensore, occorre una *procura speciale*; in ogni caso, si può allegare al deposito il mandato specifico ad impugnare o la delega espressa o, per la dichiarazione di costituzione di parte civile, la procura speciale, sia come ATTO CONTESTUALE/tipo NOMINA (anche se non lo sono), sia come semplice ALLEGATO.

La differenza è che l'atto contestuale, essendo di solito un atto a nostra firma, dovrebbe essere comunque firmato mentre l'allegato può non esserlo e comunque sia l'atto contestuale che l'allegato possono essere conferiti come scansione di un atto cartaceo.

Se invece il **mandato speciale** a proporre querela è invece sottoscritto digitalmente dal querelante/parte assistita, quindi in formato pdf nativo o da scansione già firmata digitalmente, il difensore potrebbe limitarsi o meno a controfirmarlo (o firmarlo digitalmente “in parallelo”, come si usa dire: le differenze, pur non invalidanti, sono in realtà rilevanti), prima di depositarlo; potrebbe quindi anche non firmarlo, ove lo depositi come “allegato”, ma sarebbe preferibile apporre parimenti la propria sottoscrizione digitale (se si è capaci, magari una “controfirma”, quale in realtà sarebbe quella del difensore che autentica con la propria sottoscrizione, sia pure digitale, quella, sia pure a penna, del cliente), a prescindere se lo si depositi come *atto contestuale* o come *allegato*;

**2-delega espressa al deposito della querela** (cartacea o digitale): in questa ipotesi la *querela*, come atto “ideologico”, è sottoscritta dal querelante (a penna o digitalmente) mentre il difensore è delegato (con documento digitale sottoscritto dal delegante o con documento analogico sottoscritto cartaceamente dal medesimo querelante) al deposito (eventualmente telematico, a mezzo portale o pec); quindi, l’atto di querela può essere innanzitutto (come ancora avviene nella maggior parte dei casi) un documento cartaceo sottoscritto a penna dalla parte assistita e la *delega espressa* può essere conferita in calce alla querela o all’interno del suo corpo oppure su documento cartaceo (raramente digitale, a questo punto, altrimenti anche la querela potrebbe essere sottoscritta digitalmente dal cliente) separato; in tal caso, il difensore delegato al deposito deve fare la scansione della querela del cliente e sottoscriverla digitalmente (altrimenti il portale PDP non la carica) e, al momento del deposito, deve flaggare o meno l’opzione richiesta in termini, rispettivamente, di atto comprensivo o meno di (mandato o) delega espressa al deposito; difatti, se non viene flaggata la opzione, il portale non fa andare avanti e quindi occorre necessariamente caricare la *delega espressa* conferita con atto separato come *atto contestuale* o come *allegato* (in questo reiterandosi le incongruenze suddette); è preferibile che anche tale delega sia parimenti sottoscritta digitalmente dal difensore anche quando la depositi come semplice “allegato” (formato che, nel portale, non richiede la sottoscrizione, come già più volte anticipato) mentre se la si deposita come “atto contestuale” (nomina) andrebbe comunque sottoscritta, altrimenti il portale non farebbe comunque andare avanti nel procedimento di deposito partendo dal presupposto che l’atto contestuale è tipicamente un atto a firma (digitale) del difensore.

Ma può anche essere, come si vedrà da qui a poco (ed è questo il tema fondamentale del *post*), che la *querela* pervenga al difensore, a mezzo email o a mezzo *whatsapp* o con altri canali, già scansionata (come pdf da immagine): in tal caso, il difensore deve parimenti apporre alla scansione la propria sottoscrizione digitale, prima del suo deposito (telematico).

Quindi, venendo al dunque, può accettarsi una querela cartacea già firmata dal cliente a penna, da destinare ad un deposito telematico, magari pervenutaci a mezzo email come scansione? Ossia, sottoscritta non in nostra presenza? In tal caso, la sottoscrizione digitale (che in questo caso riveste un profilo diverso da quella richiesta dal portale, con la quale può comunque coincidere) del difensore “autentica” la sottoscrizione in forza dell’art. 39 disp. att. c.p.p. cit.? Anche quando sia ad esempio poi depositata a mezzo PEC dal difensore (nelle ipotesi descritte in cui ciò sia ancora possibile)?.

La sottoscrizione digitale della scansione di una *querela* sottoscritta a penna dal solo querelante, attesta la “verità della firma” apposta dal medesimo, in quanto la sola circostanza rilevante è che **sia accertata la sicura provenienza della querela**. Ed il fatto

che il difensore sia stato nominato già nel corpo della querela conferma in via di fatto la circostanza che, quando ha sottoscritto la scansione, era già stato nominato come difensore, come tale legittimato anche all'autentica della verità della firma.

In altri termini, se in base a rilievi logici (ad esempio, pregresso ricevimento della querela sottoscritta a penna dal cliente in cui sia formulata la nomina, successiva sottoscrizione digitale e successivo suo deposito a mezzo pec o a mezzo portale), risulta certo che il difensore sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, l'apposizione della sua firma digitale costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante in quanto l'autenticazione è difatti richiesta da colui che sia già "difensore" (Cfr., argomentando a *contrario*, Cass. Sez. 5 Pen., n. 8920 dell'8.02.2024 e, negli stessi termini di cui al *post*, Cass. Sez. 4 Pen., sentenza n. 44984 del 17.09.2024).

Il difensore, quindi, con la sottoscrizione digitale di un atto cartaceo della parte assistita (querela, elezione di domicilio ai fini della impugnazione - ora richiesta soltanto per il *difensore di ufficio* di imputato *assente* - etc.), si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica.

Difatti, la legge non prescrive **né che la firma venga apposta in presenza del difensore** (che può quindi autenticarla perché **la conosce e la riconosce o perché aliunde certo della sua riferibilità**) **né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia!** (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 Pen., sentenza n. 42391 del 36.09.2024).

Buon fine settimana

Il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro



**... usciamo ora?**